

Comune di Mezzojuso

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ALL.1

Contratto di Comodato

Contratto di Comodato
L'anno il giorno del mese di ,, in
Premesso che: con decreto n. 21021- 21022- 21024 del 24.4.2017 dell'ANBSC venivano trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Mezzojuso per finalità sociali i seguenti beni confiscati alla mafia:
a) terreno agricolo F. 32 particella 96 - esteso 00.62.04 - sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
b) terreno agricolo F. 32 particella 97 - esteso 00.31.06 - sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
c) terreno agricolo F. 32 particella 98 - esteso 00.16.76 - sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
con determina del Responsabile del IV Settore n del 26 novembre 2020 veniva indetta procedura aperta per la concessione degli stessi ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
a seguito dell'espletamento della procedura aperta i beni venivano concessi con deliberazione della Commissione straordinaria ndelaper l'attuazione del progetto di riutilizzo dei beni presentato in sede di gara;
Visti: il regolamento comunale in materia; il D. L gs. N. 159/2011;
Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

- Il Comune di Mezzojuso che in seguito verrà denominato "concedente" concede in comodato a.....che in seguito verrà denominato concessionario che accetta i seguenti beni confiscati alla mafia:
- a) terreno agricolo F. 32 particella 96 esteso 00.62.04 sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
- b) terreno agricolo F. 32 particella 97 esteso 00.31.06 sito in C.da Fellamonica Mezzojuso
- c) terreno agricolo F. 32 particella 98 esteso 00.16.76 sito in C.da Fellamonica Mezzojuso

ART. 2 - ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna a recuperare e utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività per finalità sociali senza fine di lucro rivolte al territorio comunale.

In particolare, il concessionario si impegna a destinare i terreni a.......... come da progetto allegato. Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad usare il bene concesso per i soli fini di cui all'articolo precedente, con ogni cura e da buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti al bene. In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinchè non siano arrecati danni alla struttura e ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario è tenuto a custodire e a conservare il bene oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il concessionario dei danni causati allo stesso e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. A tal fine il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi, anche derivanti da atti vandalici di terzi, che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del concedente o delle persone danneggiate, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

Il concessionario si obbliga a trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato per l'espletamento delle attività previste nella presente concessione; il concessionario si obbliga altresì a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione.

Il concessionario si obbliga altresì a trasmettere annualmente al concessionario copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata dell'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti.

Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dei beni allo svolgimento in esso dell'attività prevista. Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nei beni concessi in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività per ottemperare alle disposizioni normative in materia che siano per legge a proprio carico. Il concessionario si impegna a rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario si obbliga ad esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Mezzojuso da porre in alto al centro, anche il numero della concessione e la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Mezzojuso.

I loghi suddetti dovranno essere apposti anche nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari dell'Ente la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione scritta ed invito all'immediato adeguamento alle superiori previsioni.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca anche di fatto sui beni diritti o ipoteche a favore di terzi;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
- qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso;

ART. 4 - DURATA

E' prevista la facoltà di rinnovo, previa valutazione positiva da parte del Comune della progettualità avviata e avvianda e delle connesse ragioni di pubblico interesse.

Qualora il concessionario intendesse proseguire, dovrà richiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata da inviarsi al Comune di Mezzojuso almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

La presente convenzione cessa di avere efficacia altresì nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, la presente assegnazione.

ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il concessionario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, il bene oggetto del presente comodato, e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto. senza atto di assenso del concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.

ART. 6 - RESTITUZIONE DELLA COSA

Cessato il periodo di concessione il Concedente riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi, che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione. Diversamente il concedente richiederà al concessionario la immediata messa in pristino dello stato dei luoghi.

ART. 7 - MIGLIORIE

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servirsi dei beni concessi, ivi comprese quelle per le utenze necessarie alla gestione dei locali; sono a carico del concessionario anche le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di corrente manutenzione.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata sono a carico del concessionario che potrà beneficiare per le agevolazioni previste per legge.

ART.9- RINVIO

ARI.9- KINVIO
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni del Codice
Civile in materia di comodato.
Letto, approvato e sottoscritto a il
Il Concedente
Il Concessionario
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, dopo attenta
lettura, gli articoli n. 2), 3), 4), 5), 7), 8)
Letto, approvato e sottoscritto a il
Il Concedente
Il Concessionario